

CSEN EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA

Dicembre 2014

NEWS

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in maniera definitiva il decreto legislativo relativo alle semplificazioni fiscali. In particolare, l'articolo 29 (che introduce delle modifiche al sesto comma dell'articolo 74 del DPR 633/72) prevede l'unificazione forfettaria dell'IVA al 50% sia per i proventi derivanti da pubblicità sia da sponsorizzazioni raccolti da tutte le Associazioni che hanno optato per la legge 398 del 1991.

PROVE DI FISCALITÀ'

Introduciamo le ultime riflessioni dall' Avv Paolo Rendina e dal Commercialista Dott. Stefano Monti.

CERTIFICAZIONE UNICA 2015

Di P. Rendina

Novità in tempo di crisi... per cui l'Agenzia delle Entrate, nemmeno troppo inaspettatamente, nella bozza Certificazione Unica 2015 del 21/11/2014, ovvero la certificazione dei compensi assoggettati a ritenuta, stabilisce che *“Relativamente ai compensi di cui all’art. 67, comma 1, lettera m), del TUIR (indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche) non vanno indicati i rimborsi per spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.”*

La trasmissione, chiarita l'obbligatorietà anche per le realtà sportive, fino a qualche settimana fa nemmeno troppo scontata, dovrà pertanto essere fatta per via telematica ed entro il 7 Marzo...

Facciamo però un passo indietro e vediamo cosa dice l'art 67 comma 1 Lettera m) : sono redditi diversi (...) le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filo-drammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di **attività sportive dilettantistiche** dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da **qualsunque organismo, comunque denominato, che persegua**



finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Ovvero le nostre ASD e SSD.

La parte che a noi interessa si chiude inoltre chiarendo che la norma si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

Non di minore interesse il successivo art. 69 Tuir comma 2 il quale recita : “(...) 2. Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 67 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 7.500 euro. Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

Il meccanismo pertanto prevede che le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari, i premi ed i compensi erogati per attività sportiva dilettantistica non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini IRPEF di chi li percepisce per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 7.500 euro (dunque, al di sotto di tale cifra, non si è soggetti a tassazione). Superati i 7.500 € e fino ad un importo di 28.158,28 € si applica, a titolo di imposta sulla parte eccedente l'importo di 7500 euro, una ritenuta IRPEF per il primo scaglione di reddito (attualmente pari al 23%) maggiorata delle addizionali regionali e comunali. L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 106 dell'11 dicembre 2012, fornisce chiarimenti circa le aliquote di compartecipazione all'IRPEF da applicare: le aliquote dell'addizionale regionale e dell'addizionale comunale sono quelle deliberate, sempre relativamente al primo scaglione di reddito, dalla Regione e dal Comune in cui il percipiente ha il domicilio fiscale. Oltre i 28.158,28 €, sulla parte eccedente tale importo si applica una ritenuta nella stessa misura, ma a titolo d'acconto.

Per i compensi di cui alla Lett. m) art. 67, similmente a quanto già previsto dal modello 770 Semplificato, nella Certificazione Unica dovranno essere inseriti: l'importo lordo corrisposto, le somme non assoggettate a ritenuta, le altre somme non soggette a ritenuta, l'imponibile, le ritenute a titolo d'acconto o d'imposta effettuate, le ritenute sospese per effetto di avvenimenti straordinari, i dati relativi alle addizionali regionali e comunali (trattenute a titolo d'acconto o d'imposta oppure sospese), i contributi previdenziali a carico del soggetto erogante o del percipiente, le spese rimborsate e le ritenute rimborsate...

Un meccanismo che dovendo assicurare all'Agenzia un controllo definitivo sulle somme percepite da un soggetto (istruttore, dirigente prevalentemente nel caso di compensi o atleta nel caso di premi) dalle varie Associazioni, in definitiva, però pone a carico di queste ultime l'onere di trasmissione, relativi adempimenti e costi... perché, giusto ricordarlo mentre la mancata consegna della certificazione al percettore entro il 28 febbraio non dava origine all'addebito di sanzioni sempre che non impedisse a quest'ultimo l'espletazione dei suoi doveri di contribuente, per ciascuna

certificazione omessa, tardiva o errata, difatti, l'art. 2 del D.Lgs. sulle semplificazioni fiscali prevede l'applicazione di una sanzione di 100,00 euro, senza la possibilità di applicazione del cosiddetto "cumulo giuridico", ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997, in caso di violazioni multiple.

Le novità sono tante, ma la crisi permane...

LE DIMISSIONI DEL PRESIDENTE. ALCUNI ASPETTI CONTROVERSI.

Di P. Rendina

Premessa fondamentale di questo breve intervento è la mancanza assoluta di chiarezza in materia da parte della Pubblica Amministrazione in generale e degli organi accertatori in particolare. Primo dato utile però da tenere in considerazione : non sussistendo alcun obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio nel mondo del no profit è praticamente impossibile ottenere un qualsiasi documento certificativo la composizione del consiglio direttivo di un sodalizio privo di personalità giuridica e relative cariche.

Nemmeno gli elenchi CONI, per le associazioni sportive, i registri delle APS o delle ODV in tal senso possono aiutare.

Quando ci si è spogliati della legale rappresentanza di un'associazione può pertanto succedere che i terzi non vengano mai a conoscenza, con il risultato che il vecchio Presidente si veda notificati atti indirizzati al sodalizio con tutte le conseguenze del caso.

Sul punto il codice di procedura civile parla chiaro : ai sensi e per gli effetti dell'art 145 le notificazioni alle persone giuridiche devono essere effettuate mediante consegna di copia dell'atto al legale rappresentante nel rispetto degli artt. 138 (notificazione in mani proprie), 139 (notificazione nella residenza, dimora o domicilio) e 141 (notificazione presso il domiciliatario). Inoltre bisogna che dell'atto da notificare sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.

E' chiaro, dunque, che il rappresentante legale dell'associazione deve essere tale al momento della notifica. Pertanto, come stabilito dalla Corte di Cassazione nell'Ordinanza 12.1.2011, n. 613, deve ritenersi illegittima la notifica dell'avviso di accertamento al legale rappresentante di una società già cessato dalla carica (si veda anche la Sentenza della Ctp di Torino 21.10.2009, n. 126).

Tuttavia, il diritto di far valere in giudizio la nullità di una notificazione indirizzata ad una persona giuridica spetta a quest'ultima, e non invece al (ex) rappresentante legale ormai cessato dalla carica, il quale difetta altresì dell'interesse a far valere in nome proprio un diritto facente capo ad un altro soggetto (vedi Corte di Cassazione nella Sentenza 12.11.2010, n. 23000).

Se da un lato si è chiarito come reagire ad un'eventuale notifica ritenuta irregolare, non si può non accennare alla responsabilità che, nonostante le dimissioni dalla carica, possono comunque determinare una legittima pretesa da parte dei terzi (in questo caso Agenzia delle Entrate) nei confronti dell'ex-Presidente.

Mutuando un ragionamento ormai divenuto granitico in tema di responsabilità fiscale e che, di fatto, conferma ed amplifica il dettato normativo di cui all'art 38 del nostro codice civile il quale dispone “ *Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione (Cod. Proc. Civ. 19)*”

In base al dettato della norma riportata quindi per le obbligazioni assunte da un'Associazione non riconosciuta rispondono anche le persone che hanno **agito in nome e per conto** della stessa personalmente e solidalmente.

Ciò determinando, in ultima analisi, una responsabilità ultra - carica, per tutti coloro che hanno agito in nome e per conto del sodalizio indipendentemente dalla carica rivestita.